COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
****

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N. 15 del 22-02-2017

Da inviare a:	**Ordine del Giorno:**
☐ **Sindaco** ☐ **Presidente del Consiglio** ☐ **Segretario Generale**	• **Prosecuzione regolamento " Movida"** • **Varie ed eventuali.**

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	**Puma Rosa Alba**	**SI**		**9.30**	**13.00**		
Vice Presidente	**Calandrino Giovanni**	**SI**		**9.30**	**13.00**		
Componente	**Cuscina' Alessandra**		**SI**	**9.45**	**13.00**		
Componente	**Cusumano Francesco**	**SI**		**9.30**	**13.00**		
Componente	**Sucameli Giacomo**		**SI**	**--------**	**--------**		

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno 22 del mese di Febbraio alle ore 9.30 presso il Palazzo di Vetro piano terra sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce per la seduta, la IV Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti la Presidente Puma Rosa Alba, il V/ce Presidente Calandrino Giovanni, i componenti cons. Cusumano Francesco .

La Presidente Puma Rosa Alba coadiuvata dalla Segretaria Sig.ra Anna Lisa Fazio, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e di comune accordo con i componenti la commissione, si ritiene opportuno trattare il secondo punto posto all'OdG:varie ed eventuali: **Prosecuzione stesura regolamento spettacoli viaggianti e circensi.**

La Presidente in sintonia con i componenti la commissione procede alla stesura dei seguenti articoli e procede alle lettura

Alle ore 9.45 entra la Cons. Cuscinà Alessandra.

Art. 28
Cambio dell'attrazione

1. Il cambio di una attrazione, appartenente ad una determinata categoria e tipologia, verrà concesso previa richiesta da presentarsi con anticipo di almeno due mesi dall'in izio del Parco, nei seguenti casi:
a) per sostituirla con una della stessa categoria e dello stesso tipo, purchè non vi siano impedimenti relativi alle dimensioni della nuova attrazione
b) per sostituirla con una della stessa categoria e di tipo diverso, purchè non vi siano impedimenti relativi alle dimensioni della nuova attrazione e questa non vada in concorrenza diretta con attrazioni già presenti della stessa tipologia rispettando i criteri dell'organico
2. Nei casi previsti al comma 1 il cambio verrà concesso senza penalizzazione di punteggio mentre, lo stesso, verrà concesso con decurtazione del punteggio relativo all'anzianità di frequenza con la stessa attrazione qualora non vengano rispettati i criteri dell'organico.

Art. 29
Impianto e disinstallazione delle attrazioni

1. Nessuna attrazione può essere impiantata o disinstallata nel parco di divertimenti durante il termine di frequenza obbligatoria determinato ai sensi dell'art. 6; salvo espressa autorizzazione da concedersi in via eccezionale e per gravi motivi da parte dell'Amministrazione comunale o altra autorità competente e nelle ore di chiusura del parco.
2. Le violazioni di cui al primo comma sono punite con la sanzione amministrativa prevista dal vigente regolamento comunale di riferimento e in ogni caso secondo quanto specificato all'art. 33 del presente regolamento, e il divieto di partecipazione per il titolare e gli aventi diritto per le due edizioni successive.

Art. 30
Limitazioni e divieti

1. In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni, dovrà essere moderato e contenuto nei limiti di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n. 447 e in ogni caso di altra normativa nazionale e regionale vigente in materia, e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dall'Amministrazione comunale o autorità competente.
2. Impregiudicata l'eventuale applicazione della legge penale, la diffusione sonora oltre i limiti orari e di intensità consentiti è punita con la sanzione prevista dal codice penale e dal vigente regolamento comunale di riferimento e in ogni caso secondo quanto specificato all'art. 33, comma 2 del presente regolamento.
3. La reiterazione di tre o più violazioni del presente articolo commesse durante l'attività del parco di divertimenti comporta la decadenza della concessione in atto e l'esclusione

per l'interessato dal rilascio di analoghe concessioni sul territorio comunale per il periodo di un anno.

Art. 31
Diritti del concessionario

1. I concessionari possono, relativamente alla partecipazione ai parchi degli anni successivi, fare richiesta scritta, debitamente motivata, di miglioria. Ogni richiesta dovrà pervenire entro due mesi dalla data di chiusura obbligatoria del parco in oggetto.
2. La richiesta verrà valutata ai sensi del presente Regolamento, ferme restando le limitazioni oggettive connesse all'organizzazione del parco ed alla disponibilità del sito.

Art. 32
Periodo di franchigia

1. La concessione di aree pubbliche e l'autorizzazione su aree private (come da commi 5 e 6 dell'art. 4 del presente regolamento) potrà essere limitata per un periodo di almeno 90 giorni prima dello svolgimento della manifestazione ricorrente denominata Festa della Patrona di Alcamo, per manifestazioni rilevanti dello spettacolo viaggiante, organizzate da privati e associazioni. Vale in ogni caso quanto previsto dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), relativa normativa e regolamenti comunali vigenti.
2. Fanno eccezione le concessioni sporadiche e le manifestazioni ricorrenti di permanenza limitata esclusivamente ai giorni della manifestazione stessa e per le quali sia previsto un numero di attrazioni inferiore a cinque.
3. I periodi di franchigia di cui sopra devono essere rispettati anche qualora le installazioni insistano su aree private. E' fatto salvo il caso delle strutture di divertimento fisse provviste di concessione comunale.

Articolo 33
Sanzioni

1. In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali ne verrà richiesto il pagamento fino al raggiungimento della somma quantificata dalle autorità competenti, così come previsto dall'art. 8, commi 3 e 4, e dall'art. 9, comma 3 del presente regolamento. Inoltre, in caso di inottemperanza alle prescrizioni necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione ovvero di situazioni di morosità, oltre a venire richiesto il pagamento fino al raggiungimento della somma dovuta, verranno sospese le autorizzazioni alla stessa ditta per un periodo di anni 2.
2. Le violazioni al presente regolamento e alle ordinanze applicative non previste da specifici regolamenti comunali vigenti in materia saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D.lgs. 267/2000 da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta della somma stabilita dalla delibera di G.M. n° 109/2013 e succ. mod. ed integrazioni pari ad € 200.
Ai sensi dell'art.16 bis della Legge 689/81 s.m.i. la Giunta Municipale, nell'ambito del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista dall'art.7 bis del D.lgs. 267/2000, potrà in ogni momento stabilire importi diversi per il pagamento in misura ridotta.

TITOLO III
CIRCHI EQUESTRI

Articolo 34

Divieti e regolamentazione di spettacoli e
intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione Scientifica CITES istituita presso il Ministero dell'Ambiente, emanati con sua delibera del 10 maggio 2000,"Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" integrata con atto del 2006 emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998, allegata al presente Regolamento comunale e di cui costituisce parte integrante.
Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.
2. Si rimanda pertanto alla specifica normativa di settore, ai requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000,"Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" e integrata con atto 2006, emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998, allegata al presente Regolamento comunale e di cui costituisce parte integrante, nonché al Regolamento per la tutela degli animali vigente e alle ordinanze sindacali o altri atti amministrativi emanati in materia.
3. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.

Articolo 35
Presentazione delle domande e periodo di installazione

1. Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 Dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo.
2. Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 1 Novembre ed il 10 Gennaio di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all'anno a complessi che utilizzano animali nei propri spettacoli.
3. Nelle domande dovranno essere specificati:
- il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
- la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
- le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
- dimensioni dell'area occupata dalle carovane abitative e dagli altri mezzi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.
- nonché quanto previsto dalle linee guida rilasciate dal Cites, come da art. 34 del presente regolamento.
4. Alla domanda dovrà essere sempre allegata:
- fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
- fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
- fotografia a colori del tendone che si intende installare;
- autodichiarazione attestante il diametro del tendone, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i

relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di valutare la richiesta di attendamento di cui al precedente comma
5.Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.
6.Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1.
7.Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli.
8.Detto elenco verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il 1° Marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente comunicato agli aventi diritto.

Il Cons. Cuscinà interviene riguardo a questo articolo e precisamente al comma 2, al fine di inibire il più possibile l'attendamento dei circhi con animali sull'esempio del regolamento circhi della Città di Alessandria, propone che vi sia un solo attendamento di circhi all'anno dando la priorità a quello senza animali;

Articolo 36
Assegnazione delle aree – Priorità

1. Nel periodo di cui all'art. precedente saranno autorizzati a svolgere la loro attività, i Circhi che ne facciano regolare richiesta. L'area è concessa in via prioritaria al complesso che non utilizza animali nei propri spettacoli, ed in subordine a quello che non si è mai esibito in Città o che non si è esibito da un maggior numero di anni. Condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità ecc.) negli ultimi tre anni, sia in Italia sia all'estero.

Articolo 37
Utilizzo di animali in spettacoli circensi e attività dello spettacolo viaggiante

1. L'autorizzazione all'installazione per i complessi che utilizzano animali di qualsiasi specie, è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni tendenti a tutelare la salvaguardia e il benessere degli animali.
2. Si rimanda pertanto alla specifica normativa di settore nonché al Regolamento per la tutela degli animali vigente nonché alle ordinanze sindacali o altro atto emanato in materia.
3. L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal Servizio veterinario competente, nonché al parere rilasciato dalla Guardia Forestale sezione operativa Cites appositamente convocata dal Settore Promozione per verificare che le Linee Guida Cites di cui all'art 34 e le relative prescrizioni sulle misure e caratteristiche di gabbie e recinti nonché ogni altra forma di tutela degli animali sia rispettata.
Detto nulla-osta dovrà tener conto delle ordinanze emesse in materia dal Sindaco e del vigente Regolamento sulla tutela degli animali.

Art. 38
Divieto di sub-concessione

1. Il concessionario non potrà in nessun caso cedere il proprio diritto, o rinunciare a favore di altre ditte da lui indicate.

2. L'eventuale giustificata rinuncia dovrà pervenire al Comune entro sessanta giorni dalla data di inizio della manifestazione. La ditta sarà comunque esclusa da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per l'anno successivo.
3. La rinuncia pervenuta dopo il termine di cui al precedente comma, anche se giustificata, o la mancata installazione, comportano l'esclusione della ditta da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni.
4. L'amministrazione comunale, nel caso di rinuncia del concessionario, potrà concedere la stessa ad altre ditte richiedenti con riferimento all'elenco di cui al settimo comma dell'art. 35.

Articolo 39
Sanzioni

1. In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi ovvero di situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata, fino al raggiungimento della somma dovuta. Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.
2. Qualora le autocertificazioni relative alle dimensioni dei ricoveri degli animali ed al benessere degli animali non risultino, da controlli esperiti, corrispondenti al vero, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge.
3. Le violazioni al presente regolamento e alle ordinanze applicative non previste da specifici regolamenti comunali vigenti in materia saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D.lgs. 267/2000 da € 25 a € 500 con pagamento in misura ridotta della somma stabilita dalla delibera di G.M. n° 109/2013 e succ. mod. ed integrazioni pari ad € 200.
Ai sensi dell'art.16 bis della Legge 689/81 s.m.i. la Giunta Municipale, nell'ambito del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista dall'art.7 bis del D.lgs. 267/2000, potrà in ogni momento stabilire importi diversi per il pagamento in misura ridotta.

La Presidente pone a votazione gli art. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Presenti: Puma Rosa Alba – Calandrino Giovanni- Cusumano Francesco- Cuscinà Alessandra

Assenti: Sucameli Giacomo

Favorevoli: Puma Rosa Alba – Calandrino Giovanni - Cusumano Francesco -Cuscinà Alessandra

Contrari:Nessuno

Astenuti: nessuno

La Commissione approva.

La Presidente non avendo nessuna comunicazione da fare alla Commisssione alle ore 13.00 scioglie la seduta.

La Segretaria — La Presidente

Anna Lisa Fazio — Ing. Rosa Alba Puma